



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO CONCERNENTE MISURE DI SOLIDARIETA' VOLTE A GARANTIRE LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI GAS TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL GOVERNO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, FATTO A BERLINO IL 19 MARZO 2024

Art. 12 (Allegato)

La compensazione e' regolata dalle procedure definite agli articoli 8 e 9 dell'Accordo di solidarieta'. Se la Svizzera e' la Parte contraente fornitrice, il prezzo del gas e' la media degli ultimi prezzi disponibili sul mercato a pronti delle borse tedesca, italiana e francese. La determinazione dell'importo dell'indennizzo per i danni ai settori economici coinvolti della Svizzera in quanto Parte contraente fornitrice e' effettuata sulla base delle leggi svizzere in materia, come da Allegato 1 del presente Accordo. La Svizzera puo' inoltre rivendicare i costi di trasporto del gas (fino al confine svizzero) per il prezzo che deve essere pagato dalla Germania o dall'Italia, in quanto tali costi non sono inclusi nel prezzo di scambio.

Versione in vigore dal 10 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente misure di solidarieta' volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024
Estremi	Legge 1 aprile 2026, n. 45
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-45-2026/allegato-art-12>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

